

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/98 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2023****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell'allegato I della stessa.
- (2) Con il mandato M/511, dell'8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell'allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.
- (3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-012:2022 e la relativa modifica EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura.
- (4) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, per apparecchi di illuminazione di emergenza, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione ⁽³⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN IEC 60598-2-22:2022.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUL 96 del 29.3.2014, pag. 357).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 306 del 27.11.2019, pag. 26).

- (5) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione della Commissione (*): EN 61557-12:2008 per dispositivi per la misura e il controllo delle prestazioni e EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05, per apparecchi di illuminazione. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate seguenti: EN IEC 61557-12:2022 nonché EN IEC 60598-1:2021 e la relativa modifica EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.
- (6) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, per unità di alimentazione di lampada, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata modificativa EN 61347-2-7:2012/A2:2022.
- (7) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.
- (8) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 61010-2-012:2022, quale modificata da EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, quale modificata da EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019 e EN 61347-2-7:2012/A2:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.
- (10) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60598-2-22:2014 e EN 61347-2-7:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 61557-12:2008 e EN 60598-1:2015, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state riviste. Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.
- (12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalle norme armonizzate: EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05; EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
- (14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

(*) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

- a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;
- b) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dall'11 luglio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

- 1) le righe 14a e 54 sono soppresse;
- 2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N.	Riferimento della norma
«14b.	EN IEC 60598-2-22:2022 Apparecchi di illuminazione - parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza»;
«54a.	EN 61347-2-7:2012 Unità di alimentazione di lampada - parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza EN 61347-2-7:2012/A1:2019 EN 61347-2-7:2012/A2:2022»;

- 3) sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma
«128.	EN IEC 60598-1:2021 Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
129.	EN IEC 61010-2-012:2022 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 2-012: Prescrizioni particolari per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e per altri apparecchi di condizionamento della temperatura EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022
130.	EN IEC 61557-12:2022 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo della potenza (PMD)».

ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
«118.	EN 60598-1:2015 Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove EN 60598-1:2015/AC:2015 EN 60598-1:2015/AC:2016 EN 60598-1:2015/AC:2017-05 EN 60598-1:2015/A1:2018	11 luglio 2024
119.	EN 61557-12:2008 Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni (PMD)	11 luglio 2024».